

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione *pro solvendo* di quote di stipendio stipulato in data 18/04/16 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3/8/20, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso al ricorrente della quota parte non goduta delle commissioni e dei premi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, e pertanto di tutti i costi *up front* e *recurring*, per l'importo complessivo di euro 1.977,85, oltre ad interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario sottolinea preliminarmente la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB. Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito all'effettiva portata della sentenza *Lexitor*, che alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra costi *up front* e *recurring*. Inoltre, come confermato anche dalla giurisprudenza, l'art. 16 della Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura *self executing* - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati.

Nel merito, l'intermediario rileva che gli oneri erariali non sono rimborsabili in quanto versati dalla Banca all'Erario; le "*commissioni di attivazione*", non sarebbero soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente

dipende. Possono essere pertanto ristorate solo con criterio; sono ristorabili solo con il “criterio di calcolo del proporzionale agli interessi”. Con riguardo alle “*commissioni di gestione*”, rileva che in sede di conteggio estintivo è stata già detratta la somma di € 47,00. Fa presente altresì che solitamente l’abbuono viene calcolato con metodologia di calcolo che risponde a criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS – IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L’adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al Piano di Ammortamento, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto. Fermo restando quanto sopra, con l’intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l’ulteriore somma di € 200,00 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Sostiene inoltre che le “*commissioni di intermediazione*” sono state trattenute dall’intermediario in sede di erogazione del prestito e versate successivamente al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. L’incarico del mediatore è stato regolarmente sottoscritto dal ricorrente e riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l’oggetto dell’incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, non sono soggette a restituzione pro quota perché si tratta di spese che remunerano un’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo; anche prendendo in considerazione l’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva Europea 48/2008, oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea C-383/18 sopra citata, si può escludere la rimborsabilità della suddetta voce di costo. Quanto alla voce relativa alle “spese di istruttoria”, essa si riferisce ad una mera e formale attività di pre-analisi e in quanto tale ha natura “non ricorrente” per il cliente.

Alla luce di tali controdeduzioni, l’intermediario richiede a codesto Arbitro in via principale di rigettare l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già complessivamente rimborsato dalla Banca pari ad € 71,00; di rigettare l’avversa domanda di restituzione delle commissioni di istruttoria e di attivazione; nonché di rigettare la domanda di restituzione della commissione di intermediazione ed oneri erariali. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 200,00 rifiutato dalla ricorrente. In via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 71,00.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’art. 125-sexies del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”, alla luce del criterio *pro rata temporis* reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lettera e), TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi upfront in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo

essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza *Lexitor* possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, venendo al caso di specie, il Collegio rileva, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va riconosciuta la natura *up front*, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi non potendo trovare accoglimento, di conseguenza, la richiesta di rimborso avanzata dal cliente secondo il differente criterio *pro rata temporis*, sia della voce “*Spese di istruttoria*”, per il quale il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 169,62; sia della voce “*Commissioni di attivazione*”, per la quale pertanto il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 50,88, sia della voce “*Commissione di intermediazione*”, per la quale il Collegio dispone il rimborso di euro 1.017,70.

Per quanto riguarda la voce “*Commissione di gestione*”, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, la descrizione contenuta nella contrattualistica la rende riferibile ad attività *recurring*. Tale voce di costo, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, è rimborsabile nei contratti stipulati dalla seconda metà del 2015 fino al 2016, come quello in esame, in applicazione del criterio contrattuale, in conformità al piano di ammortamento richiamato in contratto e sottoscritto dal ricorrente. La resistente, quindi, allega a tale fine il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente e parte integrante del contratto, che riporta le “quote non maturate” ripartite - per ogni rata - “al tasso di interesse effettivo” al fine del calcolo dell'abbuono sulla base del criterio della curva degli interessi. Alla stregua di tale criterio, il Collegio riconosce il diritto al rimborso dell'importo di euro 71,00, importo che risulta essere già stato versato al cliente dal conteggio estintivo agli atti, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.260,01, con arrotondamento ad euro 1.260,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.260,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14347 del 09 giugno 2021

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO